



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Quarta Civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr.ssa Margherita Monte

Presidente Relatrice

Dr.ssa Irene Lupo

Consigliera

Dr.ssa Roberta Nunnari

Consigliera

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa d'appello iscritta al numero di ruolo sopra riportato, avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1238/2024, pubblicata il 26/11/2024,

TRA

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
con il patrocinio dell'Avv. ATTILIO GIULIO, elettivamente domiciliata presso il suo Studio

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'Avv. BERETTA LUCA e dell'Avv. VILLA;
elettivamente domiciliata presso il loro Studio

APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: in materia di “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)”.

CONCLUSIONI:

Per Parte_1 : “Voglia Ill.ma Corte d'Appello, per le causali dedotte in atti, previe le
declaratorie tutte occorrente, disattesa ogni contraria eccezione e/o difesa così giudicare: in accoglimento del promosso
appello, riformare la sentenza n. 1238/2024 PUBBLICATA IL 26.11.2024 Tribunale di Como all'esito del

giudizio RG. n. 2079/2023 sentenza notificata il 26.11.2024 e conseguentemente: In via preliminare: Suspendere, anche inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione urgente dell'udienza di discussione della sospensiva ex art. 283 c.p.c., in via totale l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado gravata, sussistendone i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c. Nel merito e in via principale: -confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 845/2023 rg. 1689/2023 emesso dal Tribunale di Como il 09.05.2023 con conseguente condannare della società appellata **Controparte_1** al pagamento a favore di **Parte_1** della somma di euro 45.000,00, oltre agli interessi di legge, nonché le spese e i compensi per la fase monitoria; Nel merito e in via subordinata: -nella denegata ipotesi in cui il Giudice di secondo grado ritenesse di non confermare e di revocare il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente e per l'effetto: - condannare comunque la società appellata [...] **Controparte_1** al pagamento a favore di **Parte_1** della somma di euro 45.000,00, e/o in subordine di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia o che risulterà all'esito del procedimento di secondo grado, oltre agli interessi di mora D. Lgs. 231/2002, o in subordine legali, dal giorno del dovuto al saldo effettivo; In ogni caso: -respingere e rigettare le domande proposte da **Controparte_1** nei confronti di [...] **Parte_1** in quanto infondate in fatto ed in diritto. - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase monitoria, oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali 15%".

Per **Controparte_1**
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, In via preliminare respingere l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della gravata sentenza di condanna. Nel merito: 1) Respingere l'appello proposto da **Controparte_2** [...] contro la sentenza N. 1238/2024 del Tribunale di Como perché infondato in fatto ed in diritto. 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da **Controparte_1** e in parziale riforma della impugnata sentenza N. 1238/2024 del Tribunale di Como, condannare **Controparte_2** a pagare a [...] **Controparte_1** l'importo di € 23.703,23 oltre interessi ex D.L. n. 231/2002 dal dovuto al saldo. 3) Condannare **Controparte_2** a pagare integralmente a **Controparte_1** le spese del giudizio di primo grado. 4) Condannare **Controparte_2** a pagare a **Controparte_1** le spese del giudizio di appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte_1 di seguito anche **Pt_1**), ha proposto appello avverso la sentenza N. 1238/2024 pubblicata in data 26.11.2024, emessa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio RG. n. 2079/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 845/2023; con tale decreto il Tribunale di Como ha ingiunto ad **Controparte_1** di pagare a **Pt_1** immediatamente la somma di euro 45.000,00, oltre agli interessi e alle spese processuali.

Con la sentenza N. 1238/2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Como ha così statuito: "Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 845/2023 emesso dal Tribunale di Como in data 09/05/2023 (ad esito del proc. 1689/2023) —e la cui efficacia esecutiva era già stata sospesa il 17.7.23

inaudita e confermata il 18.9.23). Accoglie, parzialmente, la domanda riconvenzionale svolta da parte opponente e per l'effetto: Condanna **Controparte_2** a pagare a **Controparte_1** l'importo di € 19.442,67 (diciannovemilaquattrocentoquarantadue/67) oltre interessi ex D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al saldo. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/10. Condanna parte opposta **Parte_1** nella persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, in favore di parte **Controparte_1** [...] in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi € 8.220,00 (ottomiladuecentoventi/00) oltre 15% spese forf oltre IVA se dovuta e c.p.a. ed oltre € 259,00 per contributo unificato”.

L'appellante **Pt_1** ha chiesto alla Corte- in riforma della sentenza del Tribunale- di confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 845/2023 con conseguente condanna della società appellata [...] **Controparte_1** al pagamento della somma di euro 45.000,00, oltre agli interessi di legge, alle spese processuali e compensi per la fase monitoria; in via subordinata, di condannare comunque la società appellata **Controparte_1** al pagamento della somma di euro 45.000,00 e/o in subordine di quella diversa somma che risulterà all'esito del secondo grado di giudizio, oltre agli interessi di mora D. Lgs. 231/2002, o in subordine legali, dal giorno del dovuto al saldo effettivo; in ogni caso, di rigettare le domande proposte da **Controparte_1** nei confronti di **Parte_1** con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase monitoria.

Controparte_1 si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi d'appello e, in via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza N. 1238/2024 del Tribunale di Como ha chiesto la condanna di **Controparte_2** al pagamento dell'importo di € 23.703,23 oltre interessi ex D.L. n. 231/2002 oggetto di domanda riconvenzionale, operata la compensazione col minor credito di **Pt_1** .

Dinnanzi al primo Consigliere Istruttore i procuratori delle parti hanno chiesto rinvii per la definizione “bonaria” della controversia, con esito negativo; all'udienza del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni dinnanzi alla nuova Presidente Istruttrice, la quale ha rinviato la causa per la discussione a norma dell'art. 350 bis cpc all'udienza collegiale del 4 giugno 2026; in tale udienza i procuratori delle parti hanno discusso, riportandosi ai rispettivi atti comprese le note conclusionali e, all'esito dell'udienza, il Collegio ha deciso la causa nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Fra le parti sono stati stipulati diversi contratti di subappalto (alcuni dei quali prodotti sub 4 da **CP_1** , aventi ad oggetto lavori edili in diversi cantieri; nell'ambito di questi contratti **CP_1** ha assunto la veste di sub-committente nei confronti del sub-appaltatore **Pt_1** .

I fatti oggetti della presente controversia si possono così riassumere.

- Con comunicazione datata 27.2.2023, **Pt_1** ha contestato ad **CP_1** l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagare l'importo di € 81.344,03 per i lavori eseguiti e l'importo di € 62.436,57 per i materiali approvvigionati da **Pt_1** presso fornitori, come specificato nei due "resoconti allegati" (doc. 5 **CP_1** ; nella comunicazione **Pt_1** ha aggiunto: *"Restiamo in attesa del saldo di quanto dovuto nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presenza, in mancanza sarà dato immediato avvio all'azione giudiziaria per la tutela dei nostri crediti"*.

- A tale comunicazione **CP_1** ha risposto via e-mail in data 2 marzo 2023 (doc.6), confermando il piano di rientro per il pagamento dell'importo di € 81.344,03:

*"come da accordi telefonici con il Sig. **Pt_2** la presente per confermare piano di rientro effettivo e ufficiale:*

- 36.344,03 da bonificare entro il 06/03/2023

- 22.500,00 da bonificare entro il 06/04/2023

- 22.500,00 da bonificare entro il 05/05/2023

Dopo la data del 31/03/2023 ci ritroveremo, se per voi va bene, per affrontare eventuale piano di ripresa degli altri cantieri per la fine dei lavori".

Con comunicazione PEC in data 3 marzo 2023 **Pt_1** ha risposto:

"in allegato fatture piano di rientro. Precisiamo che i bonifici dovranno essere eseguiti ENTRO E NON OLTRE LE DATE DA VOI COMUNICATE E ACCETTATE DA PARTE NOSTRA. Attendiamo contabile prima scadenza (FATTURA N.41)".

- La fattura n. 41/2023 datata 3.3.23 per l'importo di € 36.344,03 da bonificare entro il 06/03/2023, emessa da **Pt_1** con la causale "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE", è stata regolarmente pagata da **CP_1**

Col ricorso monitorio in data 6.5.2023 **Pt_1** ha allegato di essere creditrice nei confronti di **CP_1** della residua somma di euro 45.000,00 rispetto alle due rate del piano di rientro di € 22.500,00 ciascuna, in quanto dopo il saldo della fattura n. 41\2023 di € 36.344,03 **CP_1** ha interrotto ogni pagamento del piano accettato. **Pt_1** ha chiesto, quindi, l'ingiunzione di pagamento della fattura n. 58/2023 in data 5.4.2023 per l'importo di € 22.500,00 recante la causale "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SAN GIULIANO MILANESE (CIVESIO)" e della fattura n. 70/2023 in data 3.5.2023 dell'importo di € 22.500,00 per la causale: "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SAN GIULIANO MILANESE (CIVESIO) 1,00 n.d. 9.000,00 € Art. 17 c.6 lett.a DPR 633/72 9.000,00 € SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SULBIATE 1,00 n.d. 12.000,00 € Art. 17 c.6 lett.a DPR 633/72 12.000,00 € SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. **Parte_3** 1,00 n.d. 1.500,00 €".

- Per il pagamento delle predette fatture n. 58 e n. 70 del 2023, **Pt_1** ha ottenuto dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 845/2023 pubblicato in data 9.5.2023, avverso il quale **CP_1** ha proposto l'opposizione oggetto del primo grado del presente giudizio.

- Nel frattempo, con ricorso in data 5 giugno 2023, **Pt_1** ha ottenuto dal Tribunale di Como il decreto ingiuntivo n. 974/2023 (RGN 1977/2023) per il pagamento della somma di € 62.116,26 oltre interessi, relativa ad una serie di fatture.

Questo secondo decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato pagato da **CP_1** la quale ha asserito tuttavia che la mancata opposizione *“è stata causata da un increscioso problema informatico che non ha consentito la tempestiva visualizzazione della notificazione del decreto e la relativa opposizione”*.

- In primo grado **CP_1** ha contestato il credito di **Pt_1** al pagamento delle fatture n. 58 e n. 70 del 2023, oggetto del decreto ingiuntivo n. 845/2023 opposto, eccependo che- a fronte del credito vantato da **Pt_1** di € 45.000,00- sussiste il credito di **CP_1** per la somma complessiva di € 47.554,13, che compensa integralmente la pretesa di **Pt_1**, con un'eccedenza di € 2.554,13; il controcredito eccepito in compensazione da **CP_1** si riferisce al pagamento delle fatture n. 42 del 9.3.2023, n. 48 del 21.3.2023 e n. 50 del 22 marzo 2023 di **Pt_1**, saldate da **CP_1** prima della fornitura, in anticipo su richiesta di **Pt_1**; nelle fatture la causale si riferisce a materiale “approvvigionato”. **CP_1** afferma che il materiale non è stato consegnato e che “la prova della consegna del materiale pagato, sarebbe comunque a carico di **Pt_1**”.

CP_1 ha allegato, inoltre, in via riconvenzionale, il proprio credito al pagamento della somma complessiva di € 8.553,10, oggetto delle sue fatture n. 566 del 30/11/2020 (residuo € 1.025,00), n. 218 del 25/05/2022 di € 4.187,50, n. 318 del 30/05/2022 di € 3.340,60.

- Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc **CP_1** ha poi dedotto che, a seguito del pagamento del decreto ingiuntivo n. 974/2023 non opposto, relativo fra l'altro alla fattura n. 77 del 08/05/2023 di € 12.596,00 a “saldo per lavori rif. Autostar”, il credito vantato da **Pt_1** nel presente giudizio si è ridotto all'importo di € 32.404,00, in quanto nel resoconto dei lavori allegato alla lettera del 27/02/2023 di **Pt_1** è riportato- quale componente del credito di € 81.344,03- l'importo di € 12.596,00 riferito al cantiere “Autostar”.

CP_1 ha precisato, quindi, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 cpc la domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di **Controparte_2** a pagare l'importo di € 23.703,23 così calcolato:

€ 47.554,13 (credito eccepito in compensazione fondato sul pagamento delle fatture n. 42 del 9.3.2023, n. 448 del 21.3.2023 e n. 50 del 22 marzo 2023 emesse da **Pt_1** per materiale approvvigionato per forniture poi non eseguite da **Pt_1**) - € 32.404,00 (credito residuo di **Pt_1** in relazione al piano di rientro, € 81.344,03- € 12.596,00) + € 8.553,10 per forniture oggetto delle fatture di **CP_1** non pagate da **Pt_1**.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COMO

Il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da **Controparte_1** revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da **Parte_1** e ha altresì accolto in parte la domanda riconvenzionale dell'opponente, condannando l'opposta **Pt_1** a pagare la somma di € 19.442,67. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione, sulla base delle risultanze istruttorie, in quanto: ha ritenuto fondata l'eccezione dell'opponente relativa al pagamento della somma di euro 12.596,00 per il cantiere "Autostar", incluso nell'importo del decreto ingiuntivo n. 974/2023 non opposto e pagato da **CP_1** ha quindi ridotto il credito di **Pt_1** da € 45.000,00 a € 32.404,00; ha accolto l'eccezione di inadempimento di **Controparte_1**, giustificando ex art. 1460 c.c. la sospensione dei pagamenti del piano di rientro delle due *tranches* di € 22.500,00 con la mancata fornitura e consegna da parte di **Pt_1** dei materiali oggetto delle fatture n. 42, n. 48 e n. 50 del 2023 di complessivi € 47.554,13, non avendo **Pt_1** contestato che il pagamento da parte di **CP_1** dei materiali sia intervenuto prima delle scadenze delle due *tranches* del piano di rientro, *“e dunque i materiali avrebbero dovuto essere consegnati da Pt_1 in ogni caso ed a prescindere, in difetto legittimandosi la sospensione dei pagamenti in ragione dell'inadempimento di un obbligazione che, pur novativa (accordo piano di rientro) pur sempre obbligazione è”*; ha ritenuto tardiva e indimostrata l'affermazione di **Pt_1** riguardo al credito di € 45.000 a suo dire esistente *“in ragione del fatto che Controparte_1 avrebbe rifiutato le forniture, id est la consegna dei materiali”*; quanto alla domanda riconvenzionale di **CP_1** il Tribunale ha ritenuto provati i controcrediti vantati dall'opponente per gli importi pagati per forniture non eseguite e per fatture rimaste insolute, ad eccezione- rispetto alla fattura n. 50 del 2023- della voce di euro 4.260,33, ritenendo che **Pt_1** avesse dedotto tempestivamente nella comparsa costituzione di aver invitato **CP_1** al ritiro delle piastrelle relative al cantiere di **Parte_3**; rispetto alla domanda riconvenzionale di **CP_1** di pagamento della somma di € 23.703,23, operata la compensazione fra i controcrediti, ha accolto quindi la domanda per il minor importo di € 19.442,67.

LA FASE D'APPELLO.

Avverso la sentenza **Pt_1** ha proposto i seguenti motivi d'appello: Primo motivo: -errata applicazione dell'art. 1460 c.c. – eccezione di inadempimento – errata applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. – estinzione per compensazione; Secondo motivo: errata valutazione circa il pagamento a saldo del cantiere “Autostar”; Terzo motivo: Errata valutazione circa la sussistenza del credito pari ad euro 8.533,10 di cui alle fatture n. 566/20; n. 218/22 e n. 318/22 emesse da **Controparte_1**

[...]

Con l'appello incidentale **CP_1** ha chiesto la parziale riforma della sentenza, deducendo che con l'atto di citazione in opposizione aveva chiesto la restituzione degli importi per i materiali

approvvigionati, non consegnati da **Pt_1**, svolgendo quindi una implicita domanda di risoluzione dei contratti relativi al materiale approvvigionato per fatto e colpa di **Pt_1**; ha dedotto che, legittimamente, aveva rifiutato la consegna delle piastrelle, con conseguente diritto al rimborso dell'importo di € 4.260,33, dandosi atto che comunque il materiale non è mai stato consegnato. Ha chiesto, quindi, che la sentenza di primo grado venga riformata con la condanna di **Pt_1** al pagamento della somma di € 23.703,23 e non al minor importo di € 19.442,67.

DECISIONE DELLA CORTE

Ad avviso della Corte l'appello di **Pt_1** dev'essere accolto in relazione ai primi due motivi e l'appello incidentale di **CP_1** dev'essere respinto, per quanto di seguito rilevato.

1)- Primo motivo di appello: -errata applicazione dell'art. 1460 c.c. – eccezione di inadempimento – errata applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. – estinzione per compensazione.

Col primo motivo **Pt_1** censura la sentenza in quanto il Tribunale ha accolto l'eccezione d'inadempimento formulata da **CP_1** ex art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa creditoria di **Pt_1** al pagamento delle due ultime rate del piano di rientro, accettato da **CP_1** in data 2 marzo 2023 ed altresì l'eccezione di compensazione del credito residuo di **Pt_1** con l'asserito maggior credito vantato da **CP_1** in via riconvenzionale.

L'appellante ha dedotto che l'art. 1460 c.c. presuppone che le reciproche inadempienze si collochino all'interno del medesimo rapporto sinallagmatico, presupposto questo che nel caso di specie difetta totalmente; l'inadempimento di **CP_1** rispetto al piano di rientro dalla stessa accettato, non può trovare legittimazione nell'asserito inadempimento di **Pt_1** rispetto alla consegna dei materiali approvvigionati, di cui alle fatture 42, 48, 50 del 2023, trattandosi di rapporti separati ed indipendenti. L'appellante ribadisce che il credito di € 45.000,00, oggetto del decreto ingiuntivo n. 845\2023 revocato dal Tribunale, deriva da un piano di rientro per lavori già eseguiti nel 2022, formalizzato in un accordo che, per sua natura, ha carattere novativo e costituisce un'obbligazione autonoma e distinta; le presunte mancate forniture, invece, afferiscono a un diverso e successivo rapporto, relativo all'approvvigionamento di nuovi materiali.

L'appellante afferma che il Tribunale, pur riconoscendo implicitamente la diversità dei rapporti, ha contraddittoriamente applicato l'istituto della compensazione e dell'eccezione di inadempimento, violando i principi che ne regolano l'operatività.

L'appellante allega, inoltre, la violazione del canone di buona fede e la *mora accipiendi* di [...] **CP_1**, deducendo che, a prescindere dalla dirimente questione della diversità dei rapporti, l'eccezione d'inadempimento sollevata da **Controparte_1** è palesemente contraria a buona fede, alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza costante.

A dire dell'appellante, è documentalmente provato che **Parte_1** si era resa disponibile alla consegna dei materiali, ma è stata la stessa **Controparte_1** a rifiutarla (cfr. PEC 01.09.2023 e successiva risposta di rifiuto del 05.09.2023, docc. 18 e 19 di primo grado) e, quindi, **CP_1** non può invocare l'inadempimento altrui; il comportamento di **Controparte_1** integra una chiara ipotesi di *mora accipiendi*, che priva di ogni fondamento l'eccezione ex art. 1460 c.c. Lo stesso Giudice di prime cure è caduto in un'evidente contraddizione, in quanto ha riconosciuto che è ingiustificato il rifiuto di **CP_1** di ricevere le piastrelle del cantiere di **Parte_3** (decurtando € 4.260,33 dal suo controcredito), ma ha illogicamente ignorato il medesimo principio per il resto delle forniture oggetto delle fatture n. 42, n. 48 e n. 50 del 2023.

L'appellante conclude che il Tribunale avrebbe dovuto respingere integralmente l'eccezione d'inadempimento e l'eccezione di compensazione, formulata da **CP_1** in relazione alla somma di € 47.554,13 pagata in anticipo, secondo gli accordi, per le fatture n. 42/2023, n. 48/2023 e n. 50/2023 emesse da **Pt_1** per l'approvvigionamento di materiali.

1.1- La Corte osserva che il piano di rientro accettato da **Pt_1** in data 2 marzo 2023 è conseguente alla comunicazione di **Pt_1** inviata ad **CP_1** in data 27 febbraio 2023, con la quale è stato intimato ad **CP_1** il pagamento sia dell'importo di € 81.344,03 per i lavori "eseguiti", sia dell'importo di € 62.436,57 per i materiali approvvigionati da **Pt_1** presso fornitori, come specificato nei due "resoconti allegati" (doc. 5 **CP_1**).

Il primo resoconto allegato elenca: una serie di cantieri, le fatture emesse da **Pt_1** con riferimento a ciascun cantiere, il totale del corrispettivo contrattuale previsto per i lavori in ciascun cantiere, il totale comprensivo di lavori "extra" per ciascun cantiere, il valore totale delle lavorazioni già eseguite da **Pt_1**, il totale degli acconti pagati da **CP_1** la "rimanenza" ancora dovuta per ciascun cantiere, il "saldo da lavorazioni" per i cantieri pari al complessivo importo di € 81.344,03. Il secondo resoconto allegato, intitolato "materiali approvvigionati", è uno schema sintetico riferito ai cantieri di **Parte_3**, Cernusco Lombardone, Merate, Montevicchia e Robbiate; accanto a ciascun cantiere sono indicati i materiali e il rispettivo costo, per il complessivo importo di € 62.436,57; non sono indicate fatture riferite a questi materiali in quanto ancora non emesse da **Pt_1** alla data del piano di rientro.

CP_1 non ha contestato prima del giudizio il credito di **Pt_1** per il corrispettivo dell'importo di complessivi € 81.344,00, per i lavori già eseguiti in adempimento dei contratti di subappalto relativi ai cantieri indicati nel resoconto allegato all'intimazione di pagamento di **Pt_1** in data 27 febbraio 2023.

La stessa **CP_1** nella sua comunicazione PEC ("proposta rientro") inviata a **Pt_1** in data 2 marzo 2023 ha chiaramente dichiarato (doc. 6 **CP_1** sottolineatura dell'estensore):

*"come da accordi telefonici con il Sig. **Pt_2** la presente per confermare piano di rientro effettivo e ufficiale:*

36.344,03 da bonificare entro il 06/03/2023

22.500,00 da bonificare entro il 06/04/2023

22.500,00 da bonificare entro il 05/05/2023

Dopo la data del 31/03/2023 ci ritroveremo, se per voi va bene, per affrontare eventuale piano di ripresa degli altri cantieri per la fine dei lavori.”.

Quest’ultima precisazione nel piano di rientro confermato dalla debitrice CP_1 in data 2.3.2023, fa seguito a quanto preannunciato da Pt_1 con la lettera PEC del 27 febbraio 2023 per il caso di mancato pagamento delle somme a quella data dovute (€ 81.344,03 per i lavori “eseguiti” e € 62.436,57 per i materiali approvvigionati): “inoltre nessuna ulteriore lavorazione sarà portata avanti dalla Nostra società”.

Dalla comunicazione formale di CP_1 a mezzo PEC in data 2 marzo 2023 si evince quindi che- pagata la prima rata del piano di rientro di € 36.344,03- Energy avrebbe dovuto provvedere incondizionatamente a pagare alla scadenza le ulteriori due rate pari all’importo di € 22.500,00 ciascuna e che la “eventuale” ripresa dei lavori negli altri cantieri era subordinata ad ulteriori accordi fra le parti.

È, quindi, fondata la censura dell’appellante avverso la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c. formulata da CP_1 “sul maturato credito di € 47.554,13 a titolo di pagamenti fatti per € 57.554,13 (fatture 42, 50 e 48: doc. 9, 12 e 14) a fronte dei quali l’opposta Controparte_2 avrebbe eseguito una unica fornitura, riferita alla fattura n. 43 del 09/03/2023 di € 10.000,00”.

Al riguardo la Corte osserva che le fatture n. 42, n. 50 e n. 48 di Pt_1 non si riferiscono al corrispettivo dei lavori già eseguiti da Pt_1 di complessivi € 81.344,00, ma all’approvvigionamento di materiali per lavori ancora da eseguire.

Non sussistono, pertanto, i presupposti dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., rimedio sinalagmatico in forza del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione in costanza d’inadempimento della controparte.

L’integrale adempimento del pagamento rateale del debito di € 81.344,00- riconosciuto da CP_1 nel piano di rientro - per i lavori eseguiti indicati nell’allegato 1 alla comunicazione del 27.2.2023, non era subordinato all’esecuzione dei lavori per i quali CP_1 ha pagato le fatture 42, 50 e 48 di € 47.554,13 per l’approvvigionamento di materiali.

A fronte di queste risultanze documentali si deve concludere che- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- l’eccezione mancata consegna ovvero fornitura o posa dei materiali oggetto di tali fatture di complessivi € 47.554,13 (pagate da CP_1 , non può giustificare a norma dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento da parte di CP_1 dell’obbligo di pagare le due rate residue del piano di rientro del complessivo importo di € 45.000,00.

1.2- Il primo motivo d'appello è fondato altresì in merito alla censura della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto l'eccezione dell'opponente **CP_1** di "compensazione" del credito di **Pt_1** (riconosciuto dal Tribunale nella misura ridotta di € 32.404,00), col controcredito di € 47.554,13 allegato da **CP_1** in relazione al predetto pagamento delle fatture di Ediline n. 42, n. 50 e n. 48 per materiali approvvigionati.

Al riguardo la Corte osserva che *“Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”* (Cass. Ordinanza n. 20719 del 17/07/2023).

L'eccezione di compensazione, ovvero di estinzione integrale del credito di **Pt_1** di € 45.000,00 per i lavori edili già eseguiti, col pagamento del maggior importo delle fatture n. 42, n. 50 e n. 48 emesse da **Pt_1** successivamente al piano di rientro per “materiale approvvigionato”, dev'essere respinta.

CP_1 ha fondato l'asserito controcredito di € 47.554,13 sul presupposto- dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado- di una sua implicita domanda di risoluzione connessa all'eccepito inadempimento di **Pt_1** rispetto all'impegno assunto, a mezzo comunicazione pec in data 03/03/2023 (doc. 8 **CP_1**), per la ripresa dei lavori nei sei cantieri indicati da **CP_1** nelle comunicazioni inviate il 2.3.2023, nella medesima data dell'accettazione del piano di rientro (doc. 7).

Alla stregua di questa allegazione, il controcredito vantato da **CP_1** si dovrebbe in sostanza qualificare come diritto di credito alla ripetizione ex art. 2033 c.c. delle somme pagate da **CP_1** per l'approvvigionamento dei materiali oggetto delle fatture n. 42, n. 50 e n. 48, non forniti e non consegnati da **Pt_1**.

In realtà, come si è già evidenziato, dalla conferma formale del piano di rientro comunicata da **CP_1** a mezzo PEC in data 2 marzo 2023, risulta che- pagata la prima rata del piano di rientro- **CP_1** avrebbe dovuto provvedere incondizionatamente a pagare alla scadenza le ulteriori due rate pari all'importo di € 22.500,00 ciascuna e che la “eventuale” ripresa dei lavori negli altri cantieri era subordinata ad ulteriori accordi fra le parti.

Neppure dalla successiva corrispondenza si desume un accordo fra le parti nel senso che **Pt_1** dovesse riprendere i lavori nei sei cantieri indicati da **CP_1** con le comunicazioni Pec in data

2.3.2023 (doc. 7 **CP_1** a seguito del pagamento della prima rata del piano di rientro; in particolare dalla risposta a mezzo PEC in data 3.3.2023 (doc. 8 **CP_1** , **Pt_1** ribadisce la necessità del preventivo pagamento dei materiali già approvvigionati per la ripresa di lavori nei cantieri indicati da **CP_1** *“in merito alle lavorazioni idrauliche, posizionamento macchine e montaggio delle stesse, la ns azienda vi potrà “portare avanti” le suddette lavorazioni entro 10gg dal ricevimento bonifico (accredito) come accordi già presi con voi. per materiali approvvigionati dai ns fornitori, Merate e Salomone come scritto, si procederà solo se a fine lavori ci sarà il saldo della posa dei materiali. **Pt_4** la posa dei macchinari fino al completamento degli stessi entro 30 gg da ricevimento bonifico (accredito), come già pattuito per i materiali approvvigionati. per quanto riguarda tutte le altre lavorazioni (vedere allegato vs PEC), vi gestiremo un consuntivo di costi da affrontare”*.

Dopo la conferma del piano di rientro da parte di **CP_1** **Pt_1** ha emesso le fatture per i costi dei materiali approvvigionati elencati nel secondo resoconto allegato alla comunicazione del 27.2.2023 (doc. 5 **CP_1** , per l'importo totale di € 62.436,00 dovuto da **CP_1** anch'esso non contestato da **CP_1**

- le fatture n. 42 del 09/03/2023 di € 14.000,00 e n. 43 del 09/03/2023 di € 10.000,00, per il materiale approvvigionato per il cantiere Salomone di Cernusco Lombardone e per il materiale approvvigionato per il cantiere Merate; - la fattura n. 50 del 24/03/2023 di € 28.260,33 per il materiale approvvigionato (caldaia e piastrelle) per il cantiere **Pt_4** di **Parte_3** ; - la fattura n. 48 del 21/03/2023 di € 5.293,33 per materiale approvvigionato (*ferro*) per il cantiere di Robbiate; - queste fatture sono state pagate da **CP_1**

- per il restante importo di euro 4.882,44 relativo alle piastrelle approvvigionate per il cantiere di Montevecchia, **Pt_1** ha emesso la fattura n. 73 del 03.05.2023, compresa nel decreto ingiuntivo n. 974/2023 non opposto; questa fattura è stata saldata da **CP_1** solo col pagamento del decreto ingiuntivo, in data 11.08.2023.

Risulta, quindi, che **Pt_1** ha legittimamente rifiutato, ex art. 1460 c.c., di riprendere le attività nei cantieri indicati da **CP_1** nelle comunicazioni del 2.3.2023, con relativa posa dei materiali, prima dell'integrale pagamento del piano di rientro per le rate di complessivi € 45.000,00 e del pagamento del debito per i materiali già approvvigionati del costo totale di 62.436,00, oggetto del resoconto allegato alla richiesta di pagamento in data 27.2.2023.

Dopo aver ricevuto in data 11 agosto 2023 il pagamento dell'ultima fattura, n. 73\2023 inclusa nel secondo decreto ingiuntivo, in data 1.9.2023 **Pt_1** ha comunicato la disponibilità alla prima consegna del materiale approvvigionato per il cantiere di **Parte_3** (doc. 18 **Pt_1**).

Dopo il rifiuto di **CP_1** di ritirare quel materiale (Pec in data 5.9.2023 doc. 19), di fatto i rapporti fra le parti si sono interrotti, ma tale epilogo- per quanto si è rilevato- non è imputabile ad un inadempimento, tanto meno grave ex art. 1455 c.c., di **Pt_1** .

Si deve concludere che- contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- Energy non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza del proprio controcredito di € 47.554,66 e da ciò consegue il rigetto della relativa eccezione di compensazione col credito di **Pt_1** .

1.3- Per tutto quanto esposto dev'essere accolto il primo articolato motivo d'appello.

2)- Secondo motivo d'appello: errata valutazione circa il pagamento a saldo del cantiere "Autostar".

L'appellante censura il capo della sentenza laddove il giudice ha ritenuto di dover ridurre il credito di **Pt_1** di € 45.000,00, dell'importo di euro 12.596,00 per il saldo dei lavori del cantiere Autostar, in quanto somma versata da **CP_1** con il pagamento del secondo decreto ingiuntivo n. 974/2023 (non opposto).

L'appellante ribadisce che somma di euro 12.596,00 non fa parte dell'importo di euro 81.344,03 poi rateizzato, come erroneamente affermato dal Tribunale; al riguardo evidenzia i seguenti dati contabili:

- nel resoconto allegato alla comunicazione di **Pt_1** in data 27.2.2023 con la richiesta di pagamento degli importi dovuti per le attività svolte nei cantieri indicati (doc. 5 **CP_1** , il totale delle cd. Rimanenze relative ai lavori eseguiti nei cantieri ammontava all'importo di euro 117.113,50 (36.666,08+1.740,44 + 31.846,85 + 1.000 + 18.812,25 + 14.213,00 + 12596,00 + 238,91);
- con la comunicazione del 27.2.2023 **Pt_1** ha richiesto la minor somma di euro 81.344,03;
- il residuo importo, spettante a **Pt_1** , di euro 35.769,50 (117.113,50 – 81.344,05) è stato richiesto con il secondo decreto ingiuntivo n. 974/2023 del complessivo importo di € 62.116,26 IVA inclusa, insieme ad ulteriori importi nel frattempo conteggiati e maturati; la fattura n. 77/2023 per euro 12.596,00 (saldo per lavori Rif. Autostar) è compresa nell'importo oggetto del secondo decreto ingiuntivo n. 974/2023, non opposto e saldato da **CP_1** in data 11 agosto 2023.

L'appellante ribadisce, quindi, che la somma di euro 12.596,00 oggetto della fattura n. 77/23 per il saldo dei lavori nel cantiere Autostar, è stata pagata una sola volta, in data 11.08.2023, non essendo inclusa nell'importo di € 81.000,00 del piano di rientro.

Ad ulteriore conferma, l'appellante ha evidenziato che le tre fatture emesse dopo il piano di rientro per l'importo di € 81.344,03, con le scadenze rateali ivi previste, si riferiscono a cantieri diversi da "Autostar": Fattura n. 41/23 pagata per saldo cantiere di Merate per euro 36.344,03, Fattura n. 58/23 per cantiere di San Giuliano Milanese per euro 22.500,00 rimasta impagata, Fattura n. 70/23 dell'importo di € 22.500,00 per cantieri di San Giuliano Milanese (a saldo), Sulbiate e **Parte_3** , rimasta impagata.

L'appellante conclude che, ad oggi, l'importo di euro 45.000,00 riguarda il mancato pagamento a saldo dei cantieri di San Giuliano Milanese per residui euro 31.500,00, di Sulbiate per residui euro 12.000,00 e di **Parte_3** per residui euro 1.500,00.

L'appellante ha ribadito, infine, che il cantiere "Autostar" non avrebbe potuto essere "confuso" con i cantieri delle fatture di complessive € 81.344,03, *"per il semplice fatto che mentre queste fatture (ed il piano di rientro) riguardavano crediti per lavori afferenti a bonus fiscali, Autostar era un cantiere afferente un edificio commerciale, per il quale non vi era la medesima urgenza (vedasi contratti di subappalto)"*.

2.1- Ad avviso della Corte, le risultanze contabili allegate e documentate da **Pt_1**, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, smentiscono l'eccezione di **CP_1** di (parziale) estinzione del credito residuo di **Pt_1** pari alla somma di € 45.000,00, col pagamento del decreto ingiuntivo n. 974/2023 (non opposto) dell'importo di € 62.116,26 iva inclusa.

Al riguardo si osserva che:

- non è contestato da **CP_1** che alla data del piano di rientro il credito di **Pt_1** per tutti i lavori eseguiti- elencati con riferimento ai vari cantieri nel resoconto analitico allegato alla lettera 27/02/2023 di **Pt_1** (doc. 5 **CP_1** -ammontasse all'importo totale di euro 117.113,50 (le c.d. "rimanenze": 36.666,08+1.740,44 + 31.846,85 + 1.000 + 18.812,25 + 14.213,00 + 12596,00 + 238,91);

- col piano di rientro confermato da **CP_1** in data 2.3.2023, **Pt_1** ha chiesto il pagamento dell'importo di € 81.000,00 per il quale ha emesso tre fatture:

n. 41/2023 per l'importo di € 36.344,03 con la causale "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE" (pagata da **CP_1**, n. 58/2023 per la somma di euro 22.500 con la causale "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SAN GIULIANO MILANESE (CIVESIO)", n. 70/2023 in data 3.5.2023 per la somma di euro 22.500 per "SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SAN GIULIANO MILANESE (CIVESIO) 1,00 n.d. 9.000,00 € Art. 17 c.6 lett.a DPR 633/72 9.000,00 € SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. SULBIATE 1,00 n.d. 12.000,00 € Art. 17 c.6 lett.a DPR 633/72 12.000,00 € SAL LAVORI ESEGUITI NEL 2022 PRESSO VS CANTIERI IN ESSERE RIF. **Parte_3** 1,00 n.d. 1.500,00 €";

- con la fattura n. 77/2023 **Pt_1** ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 12.596,00 per "**Parte_5**", corrispondente alla "rimanenza" indicata nel resoconto relativo al cantiere "Autostar"; la fattura è inclusa nell'importo del secondo decreto ingiuntivo, come risulta chiaramente dal ricorso monitorio (doc. 22 **CP_1**).

Ad avviso della Corte si deve concludere che il saldo di € 12.596,00 per i lavori del cantiere "Autostar" - indicato fra le "rimanenze" del resoconto di **Pt_1** non è compreso nell'importo di € 81.000,00 del piano di rientro confermato da **CP_1** e, quindi, il pagamento del debito di € 12.596,00 non può imputarsi a parziale estinzione dell'ulteriore debito di € 45.000,00.

Ne consegue l'accoglimento del secondo motivo d'appello in quanto **CP_1** contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale non ha dimostrato di avere ridotto il credito di **Pt_1** oggetto delle fatture n. 58 e n. 70 del 2023 dell'importo di € 22.500,00 ciascuna- all'importo di € 32.404,00 col pagamento della fattura n. 77/2023 di € 12.596,00 inclusa nel decreto ingiuntivo n. 974/2023 non opposto.

3)- Terzo motivo di appello: errata valutazione circa la sussistenza del credito pari ad euro 8.533,10 di cui alle fatture n. 566/20, 218/22 e 318/22 di **Controparte_1**

L'appellante censura il capo della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto provato il controcredito di euro 8.533,10 a favore di **CP_1**

Pt_1 afferma che, a fronte dell'esplicita contestazione del credito formulata dall'odierna appellante, **CP_1** non ha fornito "prova esatta e certa della completa ed integrale esecuzione dei lavori e della congruità e/o correttezza degli importi pretesi, rispetto ad eventuali accordi e/o a precedenti preventivi, o in subordine al tariffario"; l'unica teste assunta **Testimone_1**, dipendente amministrativa di **CP_1** ha dichiarato di non aver visto tutti i lavori eseguiti, perché non presente in cantiere, "quanto meno relativamente ai lavori di elettrificazione Velux, per un loro valore di euro 4.187,50 riportato nella fattura n. 218/2022"; "Il fatto che una teste riferisca di ricordarsi di certi lavori non significa che tali lavori siano stati effettivamente eseguiti e completati, nè che il relativo costo richiesto sia stato quello concordato o comunque da ritenersi congruo relativamente alle ipotetiche attività svolte. Tale accertamento si sarebbe dovuto condurre a mezza di apposita CTU che è invece mancata".

3.1- La Corte osserva che le fatture in questione, emesse da **CP_1** nei confronti di **Pt_1**, recano causali specifiche e circostanziate:

- nella fattura n. 566 del 30/11/2020 di € 3.025,00 – residuo € 1.025,00 (doc. 17 **CP_1**), sono indicati il numero e la data del preventivo, l'impianto fotovoltaico realizzato e l'ubicazione, la fattura di acconto pagata; - nella fattura n. 218 del 25/05/2022 di € 4.187,50 (doc. 18), sono indicati il numero e la data del preventivo, la "elettrificazione velux presso VS cliente Scuola Materna Lissone"; - nella fattura n. 318 del 30/05/2022 di € 3.340,60 (doc. 19), sono indicati il numero e la data del preventivo, l'automazione del cancello realizzata e l'ubicazione presso il cliente di **Pt_1**. **CP_1** ha prodotto le fatture anche in formato elettronico, inviato all'**Cont** e prima del giudizio **Pt_1** non ha contestato le fatture (una delle quali peraltro in parte pagata); in giudizio la contestazione del credito oggetto delle fatture è stata allegata da **Pt_1** in modo del tutto generico, sotto il profilo dell'onere della prova gravante a carico di **CP_1** senza alcun riferimento ad eventuali contestazioni dei clienti finali indicati nelle fatture e senza specifiche contestazioni in merito ai preventivi indicati nelle stesse.

La generica contestazione di **Pt_1** è comunque superata dalla deposizione della teste **Tes_1** [...], dipendente di **CP_1** la quale ha dichiarato che: i lavori oggetto delle fatture erano stati chiesti da **Pt_1**, da svolgere presso loro clienti; l'impianto fotovoltaico è stato richiesto direttamente alla teste "in qualità di commerciale"; sul prezzo indicato nelle fatture la teste ha dichiarato: *"il prezzo nelle stesse indicato è stato concordato dalle parti"*, *"Il prezzo veniva determinato credo dall'ufficio tecnico. Una volta approvato il preventivo il lavoro veniva messo in programma e dunque ne eravamo tutti a conoscenza"*; la teste ha confermato l'esecuzione dei lavori (*"Il lavoro del cancello sono sicura sia stato fatto perché abbiamo fatto un subappalto con Imsa, e anche le Velux. Non ricordo se lo abbiamo fatto direttamente noi o un nostro partner. Era dentro una scuola"*); *"Per il fotovoltaico e il cancello sono andata a fare dei sopralluoghi durante le lavorazioni, perché tra le mie mansioni vi è anche quella di effettuare sopralluoghi onde verificare le lavorazioni ed eventualmente mediare con il cliente"*).

È poi irrilevante il fatto che la testimone ha dichiarato di non essere andata in cantiere per quanto concerne l'installazione e automazione delle Velux, considerato che **Pt_1** non ha riferito di contestazione del suo cliente finale "Scuola Materna Lissone" circa l'esecuzione dei lavori e il corretto funzionamento dell'automazione realizzata da **CP_1**.

Ne consegue il rigetto del terzo motivo d'appello, in quanto **CP_1** ha dimostrato i fatti costitutivi del diritto al corrispettivo dei lavori oggetto delle tre fatture, dell'importo complessivo di € 8.533,10, eccetto in compensazione, come ha affermato anche il Tribunale.

L'APPELLO INCIDENTALE.

CP_1 in via di appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda riconvenzionale nell'importo richiesto di € 23.703,23, ma nella minor somma di € 19.442,67, al punto X: *"Trova invece fondamento il rilievo di parte opposta in relazione alla fattura n. 50 del 2023, dall'importo di complessivi € 28.260,00: a riguardo, in relazione alla voce di euro 4.260,33 **Pt_1** ha dedotto tempestivamente (comparsa costituzione) di aver invitato **CP_1** al ritiro delle piastrelle relative al cantiere di **Parte_3** (PEC del 01.09.2023, sub doc. 18 **Pt_1**, la mancata contestazione di **Controparte_1** rende il fatto pacifico e legittima pertanto la riduzione per l'importo suindicato di € 4.260,33"*.

L'appellata insiste per l'accoglimento della domanda riconvenzionale per il maggior importo di € 23.703,23, rispetto alla minor somma riconosciuta dal Tribunale, previa compensazione fra i crediti di **CP_1** del maggiore complessivo importo e il minor credito di **Pt_1** :

* in favore di **CP_1** il credito di € 47.554,13 relativo alle fatture di Ediline n. 42, 50 e 48 del 2023 pagate da **CP_1** + il credito di € 8.533,10 di cui alle fatture **CP_1** n. 566/20, 218/22 e 318/22;

* in favore di **Pt_1** il credito di € 45.000,00 ridotto ad € 32.404,00 a seguito del pagamento della fattura n. 77\2023 di € 12.596,00 relativa al saldo dei lavori nel cantiere "Autostar".

L'appello incidentale di **CP_1** dev'essere respinto in quanto:

- per le ragioni sopra esposte in merito all'accoglimento del primo motivo d'appello, in riforma della sentenza di primo grado dev'essere rigettata integralmente la domanda riconvenzionale di **CP_1** in relazione all'importo € 47.554,13, per insussistenza dell'asserito credito alla restituzione delle somme versate in pagamento delle fatture di Ediline n. 42, 50 e 48 del 2023;
- per le ragioni sopra esposte in merito al rigetto del terzo motivo d'appello, risulta accertato il credito di **CP_1** al pagamento della somma di € 8.533,10 di cui alle fatture **CP_1** n. 566/2020, 218/2022 e 318/2022;
- per le ragioni sopra esposte in merito all'accoglimento del secondo motivo d'appello, risulta accertato il credito di **Pt_1** al pagamento della somma di € 45.000,00 oggetto delle fatture n. 58 e n. 70 del 2023, essendo infondata l'eccezione di **CP_1** di parziale estinzione del debito per effetto del pagamento della fattura n. 77\2023 di € 12.596,00 relativa al saldo dei lavori nel cantiere "Autostar.

Dev'essere quindi integralmente respinta la domanda riconvenzionale di **CP_1** in quanto, per effetto della compensazione legale ex art. 1243 c.c. fra il maggior credito di **Pt_1** e il minor credito di **CP_1** entrambi liquidi ed esigibili- quest'ultima è debitrice di **Pt_1** per il credito residuo, da calcolare secondo i criteri specificati nel dispositivo, anche con riferimento agli interessi moratori ex D. Legisl. N. 231\2002 rispettivamente richiesti dalle parti.

4)- Dato il complessivo esito della lite, la sentenza dev'essere riformata anche nelle statuizioni relative al regolamento delle spese processuali.

All'esito del giudizio la domanda di **Pt_1** di condanna **CP_4** al pagamento delle fatture n. 58/2023 e n. 70/2023 viene accolta in relazione al credito che residua per effetto della compensazione legale con l'eccepito **Controparte_5** al pagamento delle fatture n. 566/2020, 218/2022 e 318/2022; le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste, pertanto, a carico **CP_1** mentre le spese del decreto ingiuntivo già revocato dal Tribunale rimangono a carico di **Pt_1** a norma dell'art. 92 c.p.c.

Il compenso professionale si liquida in base al valore della causa (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), tenendo conto dell'attività difensiva in concreto svolta: per le quattro fasi del giudizio di primo grado secondo i parametri medi del DM n. 55\2014, per il grado d'appello secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, secondo il parametro minimo per la fase decisionale, esclusa la fase della trattazione in concreto non svolta.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, IV Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto

Parte_1

sull'appello incidentale proposto da

Controparte_1

CP_1 vverso la sentenza N. 1238/2024 pubblicata in data 26.11.2024, emessa dal Tribunale di Como, respinta ogni contraria istanza, così provvede:

I)- in parziale accoglimento dell'appello proposto da **Parte_1** in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1238/2024:

- accerta il credito di **Pt_1** per la somma di € 45.000,00 oggetto delle fatture n. 58/2023 e n. 70/2023 oltre gli interessi moratori di cui D. Lgs. N. 231/2002 su tale importo dalla scadenza delle fatture fino alla data di operatività della compensazione col controcredito di **CP_1**
- accerta il controcredito di **CP_1** per la somma di € 8.533,10 oggetto delle fatture n. 566/2020, n. 218/2022 e n. 318/2022 oltre gli interessi moratori di cui D. Lgs. N. 231/2002 dalla scadenza delle fatture fino alla data di operatività della compensazione col controcredito di **Pt_1** ;
- dichiara la compensazione dei reciproci crediti, comprensivi dei predetti interessi moratori maturati sino alla data della compensazione;
- per effetto della compensazione, condanna **Controparte_1** al pagamento in favore di **Parte_1** del saldo del credito residuo risultante dalla compensazione, oltre gli interessi moratori ex D.Legisl. n. 231/2002 su tale importo residuo dalla data della compensazione fino al saldo;

II)- rigetta l'appello incidentale di **Controparte_1** vverso la sentenza N. 1238/2024 del Tribunale di Como;

III)- condanna **Controparte_1** pagare le spese processuali che liquida per il primo grado in € 7.616,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 CPA ed IVA se dovuta, per il grado d'appello in € 5.211,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014 CPA ed IVA se dovuta; le spese del decreto ingiuntivo n. 845/2023 già revocato con la sentenza del Tribunale rimangono a carico di **Pt_1** ;

IV)- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di **Controparte_1** **[...]** , appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 10 giugno 2026.

Presidente Rel. Est.
Margherita Monte